

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1659

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PALAZZOLO

Presentata il 21 ottobre 1959

Istituzione della pensione a favore dei ciechi civili

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Compreso dalla necessità di venire incontro ad una categoria di cittadini la cui sofferenza è quasi sempre accompagnata dalla più assoluta indigenza, presento al vostro esame la presente proposta di legge che, se non risolve interamente la situazione economica dei privi della vista, pone tuttavia il nostro Paese nella condizione di allinearsi, sia pure formalmente, con quelle nazioni che da tempo hanno assicurato ai ciechi il minimo indispensabile per provvedere ai loro più urgenti bisogni. La legge 9 agosto 1954, n. 632, di cui con questa proposta si chiede l'abrogazione volle significare che il legislatore avvertì l'esigenza di compiere il primo passo in tal senso, conscio di dare una prima anche se imperfetta applicazione dell'articolo 38 della nostra Costituzione. Le limitate possibilità di bilancio non consentirono allora di andare al di là del vago concetto di assistenza, la cui applicazione in concreto riuscì ad alleviare le disagiate condizioni economiche di una parte non considerevole dei ciechi d'Italia.

Ma poiché in seguito si dovette ovviare alla insufficienza dei fondi con apposita legge che raddoppiò le somme stanziare in bilancio al fine di sopperire alle lacune della legge istitutiva dell'assegno a vita, si ravvisa oggi, la necessità di trasformare detto assegno a vita, previsto dalla legge sopracitata, in pensione articolata in una misura che non apporta alcun maggiore aggravio allo Stato,

anzi mi sembra che in tal modo la nostra legislazione sociale si sposti dal vago e indeterminato e si adegui ai principi generali del diritto.

In altri stati il diritto alla pensione a favore dei ciechi civili trova da tempo pratica applicazione, non si comprende quindi il motivo per cui in Italia i ciechi non debbano trovare identica tutela. Come si evince dalla proposta di legge, la erogazione della pensione per i ciechi civili verrebbe affidata direttamente allo Stato che vi provvederà mediante apposito servizio. La corresponsione dell'assegno a vita, per la legge 9 agosto 1954, n. 632, compete oggi all'Opera nazionale ciechi civili, con la trasformazione di detto assegno, istituto giuridico posto in essere dalla menzionata legge che per altro non trova corrispondenza né nel diritto né nella giurisprudenza italiana, detta Opera non può, a mio avviso, continuare la sua attività dal momento che tutte le pensioni a carico dello Stato sono concesse e corrisposte direttamente dallo Stato stesso mediante appositi servizi istituiti e funzionanti presso il Ministero del Tesoro.

È doveroso a questo punto illustrare quale sia l'intendimento che mi ha guidato nella articolazione delle misure, diverse per entità a secondo il grado della minorazione visiva. Posto che per cecità assoluta intendo riferirmi a soggetti che non abbiano alcun residuo visivo in entrambi gli occhi, è doveroso che essi sentano ancor più il senso della

solidarietà sociale che spinge ad adottare tale provvedimento, e quindi penso che per essi la misura della pensione non debba in alcun caso essere inferiore a lire 20.000 mensili, dal momento che la sola indennità di accompagnamento, erogata dallo Stato in favore dei ciechi di guerra, è fissata nella misura di lire 25.000 mensili.

Sono previste invece misure minori, per motivi che credo superfluo citare, per coloro che abbiano rispettivamente un residuo visivo del cinque per cento (un ventesimo), e del dieci per cento (un decimo).

Ravviso altresì la necessità di concedere detta pensione anche a quei cittadini affetti da cecità che fruiscono di determinati redditi, considerato che i minorati della vista, i quali svolgono attività lavorative, vanno incontro a spese rilevanti che incidono in maniera determinante sui redditi percepiti a parità di condizione di coloro che possiedono l'inestimabile bene della luce. Per citare un esempio, mi riferisco all'insegnante cieco il quale, per espletare la sua attività,

professionale, ha bisogno non solo dell'accompagnatore ma anche del lettore, o di costosissimi appositi testi in Braille. A complemento, poi, del diritto alla pensione, la proposta di legge apparirebbe manchevole se non contemplasse all'articolo 7 la estensione ai ciechi civili, in quanto pensionati, del diritto all'assistenza sanitaria, diritto, per altro, che non risponde soltanto ad un dovere morale bensì ad una assoluta inderogabile esigenza della collettività di provvedere alla profilassi della cecità onde prevenire il diffondersi di tale minorazione nei loro figli.

Onorevoli colleghi, sensibili alle dolorose istanze prospettate al Parlamento italiano da una categoria di cittadini che, pur desiderosi di vedere finalmente sancito il loro diritto alla pensione, rivendica nel lavoro il titolo primo per la ulteriore emancipazione economica e sociale, sottopongo alla vostra approvazione la presente proposta di legge nella convinzione che essa troverà eco favorevole nel Paese e ci procurerà la riconoscenza di coloro che attraverso le spente pupille ci guardano con fiducia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una pensione a favore dei cittadini affetti da cecità non derivante da cause di guerra e di servizio che abbiano un residuo visivo non superiore al dieci per cento.

ART. 2.

La pensione è stabilita nella misura di lire 20.000 mensili per coloro che siano affetti da cecità assoluta; di lire 15.000 mensili, per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore al cinque per cento; di lire 10.000 mensili, per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore a dieci per cento; per coloro che siano ricoverati in istituti e case di riposo, dette aliquote sono ridotte in un quinto.

ART. 3.

Sono ammessi al godimento della pensione i cittadini ciechi a norma dell'articolo 1 che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non fruiscono di redditi patrimoniali supe-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

riori a lire 30.000, se soli; o a lire 25.000 per ciascun componente del nucleo familiare del quale il cieco faccia parte.

ART. 4.

La pensione viene erogata da una apposita Cassa gestita da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, nominato dal Consiglio dei Ministri; da un rappresentante del Ministero dell'interno; da un rappresentante del Ministero della sanità; da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da quattro rappresentanti della categorie designati dall'Unione italiana ciechi.

ART. 5.

Il requisito della cecità o l'eventuale residuo visivo è accertato da un Collegio medico istituito in ogni provincia e composto dal medico provinciale, da un medico oculista nominato dal Ministero della sanità; da un medico oculista designato dall'Unione italiana ciechi. Viene altresì istituito un Collegio medico centrale di controllo, cui compete l'esame dei ricorsi, la supervisione e il coordinamento dell'operato dei colleghi medici provinciali, composto da tre medici oculisti designati rispettivamente dal Ministero della sanità, dal Ministero del tesoro e dall'Unione italiana ciechi.

ART. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere dell'Unione italiana ciechi, sarà provveduto entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla emanazione del regolamento di esecuzione recante le modalità di richiesta e di erogazione della pensione e del funzionamento della Cassa di cui all'articolo 4.

Detto regolamento disciplinerà, anche, le modalità per la cessazione dell'attività dell'Opera nazionale ciechi civili e il trasferimento dei beni patrimoniali e dei residui finanziari di detta opera a favore della Cassa di erogazione.

ART. 7.

I ciechi pensionati a norma della presente legge sono assimilati agli effetti dell'assistenza sanitaria, ai pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 8.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge, sarà provveduto con i fondi stanziati con legge 20 febbraio 1958, n. 103.

ART. 9.

È abrogata la legge 9 agosto 1954, n. 632.